

Golden power. Sulla partita pende il rischio di nullità degli atti relativi: valutazioni in corso per restringerla a TelecomSparkle

## La doppia centralità della rete d'accesso

Ci sono almeno due sponde per il governo legate al provvedimento con cui giovedì il gruppo di coordinamento, che affianca la presidenza del Consiglio nell'esercizio dei poteri speciali, ha contestato a Tim e Vivendi la violazione dell'obbligo di notifica. La prima è collegata alla rete d'accesso di Tim, che ieri è tornata a ribadire l'insussistenza di alcun obbligo di notifica a suo carico. Se si scorrono le quindici pagine dai tecnici di Palazzo Chigi, la posizione espressa è molto chiara e sfrutta anche le relazioni presentate dai ministeri interessati: Tim detiene asset che sono considerati attivi di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nel settore delle comunicazioni. Ed è il Mise, in particolare, a sottolineare che tutte le tipologie di asset individuate dal regolamento che dettaglia gli attivi strategici nelle tlc, sono nella disponibilità di Tim: dalla rete d'accesso pubblica agli utenti finali in connessione con le reti metropolitane, i router di servizio e le reti a lunga distanza, agli impianti utilizzati per la fornitura dell'accesso agli utenti finali dei servizi inclusi negli obblighi del servizio universale.

Nelle sue conclusioni, poi, il gruppo di coordinamento riprende anche un passaggio della relazione firmata dall'Agcom: quest'ultima sostiene altresì «che, sulla base della disamina dal punto di vista tecnologico degli asset detenuti e gestiti da Tim, rilevano gli aspetti legati alla tutela dell'utenza, con riferimento anche ai profili di sicurezza e di garanzia dell'universalità del servizio. Senza contare, osserva ancora il gruppo di coordinamento, che diversi asset di Tim sono giudicati cruciali anche ai fini della difesa e della sicurezza nazionale, oltre agli attivi di Telecom Sparkle (cavi sottomarini) e Telsy (apparati e terminali di sicurezza Ict). Un esempio? I tecnici citano, tra gli altri, la convenzione quadro stipulata nel 2011 tra Tim e il ministero dell'Interno «per l'affidamento dei servizi di comunicazione elettronica e relative forniture complementari e/o strumentali su tutto il territorio nazionale inerenti l'area dati, l'area fonia e l'area Ict, nonché la regolamentazione del servizio inerente gli strumenti di controllo delle persone sottoposte a misure cautelari». E ancora, i servizi per le esigenze del numero unico di Emergenza europea 111 o per il servizio di gestione informativo della polizia stradale, solo per citarne alcuni. «Costituisce pertanto un dato di fatto incontrovertibile - si legge nelle conclusioni del gruppo - che Tim, in proprio o tramite le sue controllate, svolge attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e di sicurezza nazionale». Una doppia blindatura, dunque, che rende ancora più evidente, alla luce delle norme sul golden power, la rilevanza dell'infrastruttura di Tim. Offrendo di fatto un assist tutt'altro che trascurabile alle valutazioni in corso circa un possibile riassetto della rete, al di là della declinazione futura di questa partita. L'altra sponda, che non è contenuta nelle quindici pagine firmate dai tecnici di Palazzo Chigi, ma che è influenzata dalle loro conclusioni sul gruppo francese di tlc, è il rischio di nullità degli atti connessi all'inadempimento sulla notifica. Il riferimento è nel decreto legge sul golden power (n.21 del 15 marzo 2012), ma il passaggio non è chiarissimo e l'assenza di precedenti non agevola l'interpretazione della norma e l'esatta definizione dei suoi possibili effetti. Tuttavia, ci sarebbero degli approfondimenti in corso a livello ministeriale: l'orientamento sarebbe quello di delimitare il campo di applicazione alla sola Telecom Sparkle.

Nel testo firmato dal gruppo di coordinamento, si legge che Vivendi avrebbe dovuto notificare, trattandosi di partecipazioni in imprese che svolgono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale e, nel caso di Telecom Italia, anche di una società quotata, laddove, a seguito dell'acquisizione, si fosse trovata a detenere una partecipazione superiore all'articolo 120 del Testo unico della finanza (Tuf), vale a dire il 3 per cento. E, dalla mancata comunicazione, discenderebbe quindi il rischio di nullità, la cui portata, come detto, è difficile da determinare vista l'atipicità del caso e in assenza di precedenti. Ma è chiaro che quel passaggio, qualora ne venissero precisati i contorni, potrebbe trasformarsi in uno strumento importante perché scatterebbe «ex lege».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Celestina Dominelli

### I RILIEVI DI PALAZZO

**CHIGI** Gli asset dell'azienda sono considerati strategici sia per il settore delle tlc che per difesa e sicurezza nazionale